



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 7 Ottobre 2022

CASI OPERATIVI

Conversione di cripto con cripto e passaggio di cripto da un wallet all'altro
di **EVOLUTION**

ADEMPIIMENTI

Cessione del credito e sconto in fattura: finalmente dettate le modalità di correzione
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Il trasferimento dei crediti d'imposta per investimenti nei modelli Redditi 2022
di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il capital gain è paradisiaco
di **Ennio Vial**

DIRITTO SOCIETARIO

Etichettatura dei prodotti e Made in Italy: la Cassazione fa chiarezza
di **Elena Fraternali**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'esercizio del diritto di recesso dalla S.T.P. S.r.l. (e dallo Studio Associato)
di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Conversione di cripto con cripto e passaggio di cripto da un wallet all'altro

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: LA GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO FISCALE E LA TAX COMPLIANCE

[Scopri di più >](#)

Si chiede di conoscere se, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, sia da considerare assoggettabile a tassazione anche la conversione della criptovaluta Alfa nella criptovaluta Beta e quale sia il regime fiscale del trasferimento della criptovaluta Gamma da un wallet ad un altro, sempre appartenente al medesimo contribuente.

In dottrina si ritiene, in modo abbastanza univoco, che la conversione dalla criptovaluta Alfa nella criptovaluta Beta non sia un'operazione fiscalmente rilevante. Ciò in quanto il contribuente, rimanendo nell'alveo delle valute virtuali, non avrebbe realizzato una effettiva plusvalenza.

Detta plusvalenza emerge solamente nel momento in cui la criptovaluta è convertita in una valuta tradizionale (c.d. valuta fiat).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTI

Cessione del credito e sconto in fattura: finalmente dettate le modalità di correzione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE E SUPERBONUS

[Scopri di più >](#)

Ieri, 6 ottobre, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare 33/E/2022](#) avente ad oggetto le **opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura**, e, più precisamente, l'illustrazione delle **novità introdotte dal Decreto Aiuti bis** e i chiarimenti in merito alla **regolarizzazione degli errori nell'indicazione dei dati nella comunicazione**.

In effetti, da tempo l'Agenzia delle entrate aveva annunciato una **circolare volta ad illustrare le modalità per la correzione degli errori** nella comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura; analizziamo quindi, di seguito, cosa prevede la recentissima **circolare**.

Come noto, la comunicazione può essere **annullata o sostituita** entro il **quinto giorno del mese successivo** a quello di invio; **decorso questo termine, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti**.

Cosa fare, quindi, se ci si accorge dell'errore **decorso il fatidico termine?**

Se il credito non è stato ancora accettato, il **cessionario/fornitore può rifiutarlo**: con il rifiuto vengono rimossi tutti gli effetti della comunicazione errata e il beneficiario della detrazione, se il termine non è scaduto, può trasmettere una nuova **comunicazione corretta**.

Il problema sorge quando il credito è **già stato accettato dal cessionario**.

In questi casi è necessario distinguere **l'errore formale** da quello **sostanziale**.

L'errore formale è quell'errore che **non incide sugli elementi essenziali**, in quanto **sussistono comunque tutti i presupposti e i requisiti per beneficiare della detrazione**. La circolare propone i seguenti **esempi** di errori formali:

- **errori sui seguenti dati riportati nel frontespizio:** recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell'eventuale presenza dell'amministratore nel campo "Condominio minimo"; codice identificativo dell'asseverazione presentata all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica superbonus; codice identificativo dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- **errori nel quadro A**, quali: indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- **errori nel quadro B**, aventi ad oggetto i dati catastali;
- **errori nel quadro D**, aventi ad oggetto la data di esercizio dell'opzione e la tipologia del cessionario.

Se è stato commesso un errore formale:

- **il primo cessionario/fornitore può comunque utilizzare in compensazione il credito o cederlo ulteriormente, in quanto l'opzione è considerata valida ai fini fiscali,**
- **ai soli fini dei successivi controlli, il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all'Agenzia delle entrate l'errore commesso e indicare i dati corretti**, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all'**indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it**.

Può accadere, poi, che, nella compilazione della comunicazione relativa al **primo stato di avanzamento, si dimentichi di indicare il valore "1"** nell'apposito campo. Questo impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi rispettando le procedure che prevedono **l'indicazione del numero di SAL** al quale si riferiscono e il **protocollo telematico** di invio della comunicazione relativa al primo SAL.

Anche in questo caso, chiarisce la circolare, è necessario seguire la procedura descritta per gli errori formali, e **il contribuente, dopo aver trasmesso le comunicazioni** senza indicare il numero di SAL e di protocollo, deve **inviare apposita comunicazione pec al richiamato indirizzo specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.**

Stessa procedura va seguita nel caso in cui, pur essendo stata correttamente compilata la prima comunicazione, sia stata **omessa l'indicazione del numero di SAL e di protocollo nelle successive.**

La circolare analizza poi il caso degli **errori sostanziali**, che **incidono su elementi essenziali della detrazione spettante** (ad esempio, è un errore sostanziale l'**errata indicazione del codice dell'intervento** da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del **codice fiscale del cedente**).

In questi casi può essere richiesto **l'annullamento dell'accettazione con apposita istanza** (il cui modello è allegato alla circolare) **sottoscritta digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente** (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità) **da trasmettere a mezzo pec all'indirizzo prima richiamato**.



**RICHIESTA DI ANNULLAMENTO
DELL'ACCETTAZIONE DEI CREDITI CEDUTI**
(articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)

Se, infine, **l'ammontare comunicato del credito è inferiore all'importo della detrazione spettante** che si intende effettivamente cedere, il **beneficiario** può inviare, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, **un'altra comunicazione**, indicando gli stessi dati, ma un **ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione**.

Le procedure appena dettate **assumono rilievo anche per gli errori commessi in passato**: eventuali **segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia delle entrate** con differenti modalità dovranno essere **nuovamente inviate** secondo le indicazioni appena richiamate.

Da ultimo si sottolinea che, nella circolare, viene espressamente riconosciuta la possibilità di **inviare la comunicazione dopo i termini previsti beneficiando della c.d. remissione in bonis**.

AGEVOLAZIONI

Il trasferimento dei crediti d'imposta per investimenti nei modelli Redditi 2022

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

I crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#), e nel Mezzogiorno, di cui all'[articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015](#), possono essere trasferiti ai soci della società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare.

In relazione al **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno**, con la [risposta all'interpello n. 85/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha confermato la legittimità dell'attribuzione in considerazione dei **principi che regolano l'imputazione del reddito per trasparenza ex articolo 5 Tuir**, richiamando la [risoluzione AdE 163/E/2003](#).

Nella [circolare 9/E/2021](#), paragrafo 5.6.3, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto **valide le medesime considerazioni, i criteri, le modalità e la tempistica per l'attribuzione** di un credito d'imposta da parte dell'ente trasparente e per l'utilizzo del credito da parte dei soci della società di persone o dei collaboratori dell'impresa familiare, in relazione **al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**.

Quanto all'esposizione **nei modelli Redditi SP e PF 2022**, la recente **Faq pubblicata dall'Agenzia delle entrate** nella sezione "dichiarativi" del proprio sito istituzionale fornisce alcuni chiarimenti sulle corrette modalità di indicazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che, *mutatis mutandis*, potrebbero trovare applicazione anche per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

In entrambi i casi infatti:

- l'attribuzione del credito ai soci o collaboratori deve risultare dalla **dichiarazione dell'ente trasparente**, che deve darne evidenza formale nel quadro RU indicando in particolare il **credito maturato dall'ente in RU5 (e RS401 colonna 17 in relazione al**

solo credito Mezzogiorno), l'ammontare complessivo del **credito trasferito ai soci nel rigo RU10** riportandolo anche **nella sezione VI-B** (righi RU506- RU510) e indicando l'importo attribuito ai soci e l'anno d'insorgenza del credito trasferito;

- l'acquisizione della quota di credito assegnata ai soci o collaboratori deve risultare **nella dichiarazione di ciascun socio o collaboratore, in particolare nell'apposito rigo RU3** dandone poi evidenza nella **sezione VI-A** (righi RU501-RU505).

La Faq citata aggiunge i seguenti chiarimenti circa **l'attribuzione del credito dal titolare dell'impresa familiare ai propri collaboratori:**

- il **titolare dell'impresa** indica nei **righi RU5** (e RS401 colonna 17 in relazione al solo credito Mezzogiorno) del **modello Redditi PF 2022** l'importo del **credito d'imposta maturato, al lordo della quota attribuita ai propri collaboratori** e inserisce nei righi da **RU6 a RU12** gli importi relativi agli utilizzi e/o ai residui della quota di credito a lui spettante, **barrando la casella "vedere istruzioni" al rigo RU12 col. 1;**
- il **collaboratore dell'impresa familiare** riporta nella propria dichiarazione **la quota di credito d'imposta** trasferitagli al **rigo RU3**, indicando nella **colonna 4 della sezione VI-A il codice fiscale del titolare dell'impresa familiare.**

Si analizzano dunque nel dettaglio i quadri dei **modelli Redditi 2022 da compilare nel caso in cui l'ente trasparente sia una società di persone** e il socio una persona fisica, rispettivamente:

- per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali;
- per il credito d'imposta Mezzogiorno.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

In tal caso per il **soggetto che trasferisce il credito è richiesta la compilazione del solo quadro RU, sezioni I, IV e VI-B.**

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito
	RU1		
Crediti d'imposta	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU3	Credito d'imposta ricevuto [da riportare nella sezione VI-A]	,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00) ⁷ ,00	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Rimanenze IVA (Periodici e occorso) IVA (Saldo) Imposta sostitutiva	,00 ,00 ,00
	RU8	Credito d'imposta reversato	,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto [da riportare nella sezione VI-B]	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito [da riportare nella sezione VI-B]	,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
	RU12	Credito d'imposta residuo [da riportare nella successiva dichiarazione] Vedere istruzioni	,00

La sezione I del **modello Redditi SP 2022** va così compilata:

- rigo **RU1 colonna 1 – codice credito “L3, 2L o 3L”** a seconda della tipologia di bene

oggetto di investimento;

- rigo **RU5 colonna 1** – credito maturato in relazione a investimenti effettuati nel 2021;
- rigo **RU5 colonna 2** – credito “maturato” in relazione a investimenti effettuati entro il 31.12.2022, prenotati entro il 31.12.2021;
- rigo **RU5 colonna 3** – **credito complessivamente “maturato” nel 2021**, somma delle colonne 1 e 2;
- rigo **RU6** – **eventuale quota di credito utilizzata in compensazione nel 2021 dalla società di persone, in caso di trasferimento parziale del credito ai soci**;
- rigo **RU10** – ammontare complessivo di credito trasferito ai soci;
- rigo **RU12 colonna 2** – **eventuale quota di credito residuo in capo alla società** da trasferire al modello Redditi 2023, pari alla differenza tra RU5 colonna 3 e la somma di RU6 e RU10.

La Faq citata precisa la necessità di **barrare la casella 1 al rigo RU12 nel caso di impresa familiare**, in relazione alla quota di credito di propria spettanza trasferita al periodo d'imposta successivo, nulla precisando per le società di persone.

Inoltre, si rende sempre necessario **compilare la sezione IV del quadro RU, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, distinti per tipologia**:

Investimenti c.1054					
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
RU130 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	,00	,00	,00	,00	,00
Investimenti c.1054					
RU140 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 31 dicembre 2022)	,00	,00	,00	,00	,00

- **rgo RU130** – investimenti effettuati nel 2021;
- **rgo RU140** – investimenti effettuati entro il 31.12.2022, oggetto di prenotazione entro il 31.12.2021.

La società di persone dovrà compilare anche la **sezione VI-B** come segue:

Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo credito
RU506	1	3	4	5 ,00
RU507	1			,00
RU508	1			,00
RU509	1			,00
RU510	1			,00

- **rghi RU506 – RU510 colonna 1** – codice credito come RU1 colonna 1;
- **rghi RU506 – RU510 colonna 2** – anno di insorgenza del credito trasferito;
- **rghi RU506 – RU510 colonna 4** – ammontare del credito trasferito dal dichiarante.

Le istruzioni al modello Redditi precisano che **“per ciascun anno di maturazione del credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B”** e che **“La colonna 4 va compilata solo**

in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”.

Il socio (in tale esempio persona fisica) che riceve il credito lo indicherà nel proprio modello Redditi PF, compilando le sezioni I e VI-A.

In particolare alla **sezione I:**

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito
Crediti d'imposta	RU1	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00 ⁸ ,00)
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24
	RU7	Credito utilizzato ai fini ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00 ⁸ ,00 imposta sostitutiva
	RU8	Credito d'imposta riversato
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni

- rigo RU1 colonna 1 – codice credito “L3, 2L o 3L”;
 - rigo RU3 – ammontare di credito d’imposta ricevuto.

In particolare alla sezione VI-A:

SEZIONE VI					
Sezione VI-A	RU501	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
Crediti d'imposta ricevuti	RU502		3		,00
	RU503				,00
	RU504				,00
	RU505				,00

- righi RU501 – RU505 colonna 1 – codice credito ricevuto;
 - righi RU501 – RU505 colonna 3 – anno di insorgenza del credito trasferito;
 - **righi RU501 – RU505 colonna 4 – codice fiscale del soggetto cedente (nell'esempio la società di persone);**
 - righi RU501 – RU505 colonna 5 – l'ammontare del credito ricevuto.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

In tal caso per il **soggetto che trasferisce il credito** è richiesta la compilazione **sia del quadro RU, sezioni I e VI-B, sia del quadro RS “Prospetto aiuti di Stato”**.

La sezione I del modello Redditi SP 2022 va così compilata:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante						Codice credito
Crediti d'imposta	RU1							
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00)	1	2	3	4	5	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e ostante)	IVA (Saldo)	Imposta sostitutiva		
	RU8	Credito d'imposta raversato	1 ,00	2 ,00	3 ,00			,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)						,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni	1	2			,00

- rigo **RU1 colonna 1 – codice credito “C4”;**
- rigo **RU5 colonne 1, 2, B2, C2 e D2** – credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2022 periodo 2021;
- rigo **RU5 colonna 3 – credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo 2021**, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione, **comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2 e D2**;
- rigo **RU6** – eventuale quota di credito utilizzata in compensazione nel 2021 dalla società di persone, in caso di trasferimento parziale del credito ai soci;
- rigo **RU10** – ammontare complessivo di credito trasferito ai soci;
- rigo **RU12** – eventuale quota di credito residuo in capo alla società, pari a RU5 colonna 3 – RU6 – RU10.

La Faq citata precisa la necessità di **barrare la casella al rigo RU12 “Vedere istruzioni” nel caso di impresa familiare**, in relazione alla quota di credito di propria spettanza trasferita al periodo d'imposta successivo, nulla precisando per le società di persone.

La società di persone dovrà compilare anche **la sezione VI-B** come segue:

Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
	RU506	1	3	4	5 ,00
	RU507	1			,00
	RU508	1			,00
	RU509	1			,00
	RU510	1			,00

- righi **RU506-RU510 colonna 1 – codice credito come RU1 colonna 1;**
- righi **RU506-RU510 colonna 2 – anno di insorgenza del credito trasferito;**
- righi **RU506-RU510 colonna 4 – ammontare del credito trasferito dal dichiarante.**

Le istruzioni al modello Redditi precisano che **“per ciascun anno di maturazione del credito**

trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B” e che “La colonna 4 va compilata solo in caso di cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1260 c.c.”.

Infine la società che trasferisce il credito dovrà compilare il rigo RS401 – prospetto “Aiuti di Stato” avendo cura di indicare in particolare:

Aiuti di Stato										
BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R5401	Codice CAR	Forma giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	12	13	14		15	16	17			,00
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21		
Obiettivo			Tipologia costi			Costi agevolabili		Intensità di aiuto		
25	26	27				,00	28	29		,00
Importo aiuto spettante										

- in colonna 1 il codice aiuto “51”;
- in colonna 17 l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante di cui al rigo RU5 colonna 3.

Il socio (in tale esempio persona fisica) indicherà il credito ricevuto nel proprio modello Redditi PF, alle sezioni I e VI-A.

In particolare alla sezione I:

SEZIONE I Crediti d’imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d’imposta spettante							Vedere istruzioni
	RU1 Codice credito							
	RU2 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
	RU3 Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
	RU5 Credito d’imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00)							,00
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
	RU7 Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e accanto) IVA (Saldo) IRPEF (Acconto) IRPEF (Saldo) Imposta sostitutiva							,00
	RU8 Credito d’imposta versato							,00
	RU9 Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)							,00
	RU11 Credito d’imposta richiesto a rimborso							,00
	RU12 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00

- rigo RU1 colonna 1 – codice credito “C4”;
- rigo RU3 – ammontare di credito d’imposta ricevuto.

In particolare alla sezione VI-A:

SEZIONE VI	RU501	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
Sezione VI-A	RU501	1	3	4	5 ,00
Crediti d'imposta ricevuti	RU502				,00
	RU503				,00
	RU504				,00
	RU505				,00

- righi RU501 – RU505 colonna 1 – codice credito ricevuto;
- righi RU501 – RU505 colonna 3 – anno di insorgenza del credito trasferito;
- **righi RU501 – RU505 colonna 4 – codice fiscale del soggetto cedente (nell'esempio la società di persone);**
- righi RU501 – RU505 colonna 5 – l'ammontare del credito ricevuto.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il capital gain è paradisiaco

di Ennio Vial



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri di più >

La [risposta ad istanza di interpello n. 481](#) dello scorso 27 settembre complica la vita ai soggetti italiani che devono alienare una **partecipazione estera**.

Il parere espresso dall'Ufficio, tuttavia, non può essere inteso come bizzarro in quanto, nella sostanza, **si limita a prendere atto del dato normativo**.

L'[articolo 87 Tuir](#), in tema di pex, prevede che, **in caso di alienazione di una partecipazione estera, l'esenzione è concessa se si dimostra** che, sin dall'inizio del periodo di possesso, la stessa **non è mai risultata paradisiaca**.

Ebbene, questa analisi risulta particolarmente complessa, soprattutto nel caso di **partecipazioni detenute da molto tempo**.

L'Agenzia ha chiarito che, in questi casi, si devono applicare **per tutte le annualità** pregresse le **regole vigenti al momento della cessione**, ossia quelle dell'[articolo 47 bis Tuir](#).

Lo scenario che si presenta è, quindi, il seguente.

Se la **società estera è localizzata nell'Unione europea** o nello spazio economico europeo che scambia informazioni la stessa **non può mai essere considerata paradisiaca**.

Diversamente, se si trova in **altri paesi extra UE**, bisogna giudicare sin dall'inizio del periodo di possesso, anno per anno, **se il livello impositivo della società estera risulta inferiore alla metà di quello italiano**.

Per livello impositivo si ha riguardo a quello **effettivo**, in ipotesi di controllo, oppure a quello **nominale** negli altri casi.

Il concetto di **controllo** è quello definito dall'[articolo 167, comma 2, Tuir](#).

La recente risposta ha, tuttavia, evidenziato che **l'analisi non può andare a ritroso oltre il 2002, anno di entrata in vigore della disciplina cfc.**

Invero, la risposta fa riferimento al 2001 ma si tratta, ragionevolmente, di una svista.

Quand'anche **una sola delle annualità pregresse fosse considerata paradisiaca, la plusvalenza sarebbe tassabile in modo ordinario ai sensi dell'[articolo 86 Tuir](#).**

La norma, tuttavia, semplifica la vita per le **cessioni effettuate a soggetti estranei al gruppo**. In questo caso, infatti, è sufficiente che la condizione sussista per i **cinque periodi di imposta anteriori al realizzo stesso**. La norma precisa, altresì, che **si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato** tra i quali sussiste un **rapporto di controllo** ai sensi del comma 2 dell'[articolo 167](#) ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, **sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato**.

La disciplina delle plusvalenze risulta, quindi, **disallineata rispetto a quella dei dividendi, dove, fortunatamente, opera l'[articolo 1, comma 1007, L. 205/2017](#).**

La norma, in particolare, prevede che se la società, in base alle regole vigenti *pro tempore* **non è considerata paradisiaca**, l'utile maturato in detto esercizio risulterà per sempre "**white**".

Di conseguenza, potrebbe accadere che il contribuente italiano, monitorando di anno in anno la società estera, possa giungere alla conclusione che **gli utili maturati siano sempre "white"**.

Tale conclusione, tuttavia, **non può essere estesa alle plusvalenze, per le quali, come abbiamo visto, si applica un criterio differente**.

Questa e molte altre questioni verranno approfondite nel percorso di sei mezze giornate "**La fiscalità internazionale in pratica**" che inizierà il prossimo 25 ottobre.

DIRITTO SOCIETARIO

Etichettatura dei prodotti e Made in Italy: la Cassazione fa chiarezza

di Elena Fraternali

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 23850 del 21.07.2022**, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della **corretta etichettatura dei prodotti** con riferimento all'apposizione sugli stessi del “*Made in Italy*”.

La Suprema Corte, a seguito di ricorso presentato da un contribuente dopo la conferma, da parte del Tribunale del riesame, del **sequestro preventivo di circa 37.000 metri di tubi in gomma**, ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ha confermato l'operato del ridetto Tribunale specificando che **la dicitura “Made in” non è essenziale al fine di integrare l'errata individuazione dell'origine italiana** di un prodotto.

La vicenda riguarda **l'importazione di una partita di tubi in gomma**, prodotti da una **società turca** e destinati a una società italiana, recanti la **stampigliatura “Italy”**, a seguito della quale l'importatore è stato indiziato del reato di cui all'[articolo 517 c.p.](#) per immissione in commercio di prodotti industriali con indicazioni fallaci sulla loro origine.

Come noto, **l'origine delle merci è uno degli elementi essenziali dell'obbligazione doganale** e deve essere correttamente individuata al fine di consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. *Made in*), verificare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili e individuare il trattamento daziario e le eventuali agevolazioni previste.

In particolare, in fase di commercializzazione di un determinato prodotto, l'etichettatura di origine serve per informare il consumatore circa l'origine territoriale dello stesso, consentendo una **consapevole scelta di acquisto** sulla base di tale dato.

Salvo che per determinati tipi di beni (*i.e.* agricoli, alimentari, cosmetici, medico-farmaceutici), **né la normativa internazionale né quella nazionale prevedono un obbligo di indicazione del**

“Made in” di un bene.

Nel caso in cui l'imprenditore, dunque, **importi o delocalizzi in un Paese extraeuropeo la produzione di un bene** che intende commercializzare non ha un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui lo stesso è realizzato ma, d'altra parte, **neppure può indicare, sullo stesso, informazioni false** o ingannevoli al riguardo.

A livello nazionale, la disciplina del “Made in Italy” è contenuta nella L. 350/2003 (Finanziaria 2004), all'articolo 4, commi da 49 a 49 *quater*. Tale disciplina prevede **tre fattispecie sanzionabili**: due configurabili come reato (**falsa indicazione di origine e fallace indicazione di origine**) e una come illecito amministrativo (**fallace indicazione di origine attraverso l'uso del marchio**).

L'articolo 4, comma 49, in particolare, sancisce che “*L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. [...]*”, che prevede la **reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 Euro**.

Ai sensi della citata normativa, costituisce:

- **falsa indicazione dell'origine** la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
- **fallace indicazione dell'origine**, l'apposizione, sia su prodotti privi di indicazioni di origine che su prodotti su cui è indicata un'origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;
- **fallace indicazione dell'origine tramite l'uso del marchio** (articolo 4 comma 49 bis, aggiunto dal [L. 135/2009, articolo 16, comma 6](#)), l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Alla luce della citata normativa e dell'*excursus* ripercorso dalla stessa Cassazione nella precedente pronuncia n. 54521 del 16.06.2016, la Corte ha **confermato l'operato del Tribunale del riesame** ritenendo che la dicitura “Italy” impressa sui tubi presentati in dogana per l'immissione in commercio **induca il consumatore a ritenere che la produzione di detti beni sia effettivamente avvenuta nel territorio italiano**. E invero, in mancanza di indicazioni grafiche o etichette relative alla provenienza estera dei prodotti, l'indicazione della scritta “Italy” sui beni **integra la fattispecie penale di cui all'[articolo 517 c.p.](#)** senza che possa ritenersi essenziale – ai fini della configurazione del reato – la **mancanza della precedente dicitura “Made in”**, poiché la scritta in questione **non avrebbe avuto altra ragione di essere apposta se non quella di ingannare i consumatori circa l'origine dei prodotti**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'esercizio del diritto di recesso dalla S.T.P. S.r.l. (e dallo Studio Associato)

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

Convegno di aggiornamento

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

[Scopri di più >](#)

In alcuni miei precedenti contributi (si vd., da ultimo, “[La Posizione Del Socio Che Recede Dallo Studio Associato](#)“) mi sono occupato del recesso del professionista dallo **Studio Associato**.

Oggetto del presente articolo sono, invece, **le cause che legittimano l'esercizio del diritto del recesso del socio dalla S.T.P. S.r.l.**

Va innanzitutto chiarito che la società tra professionisti (S.T.P.) non costituisce un genere autonomo di modello societario e che, pertanto, ogni singola S.T.P. segue le regole dettate dal Codice Civile in relazione al **modello societario prescelto** (per una trattazione dei caratteri essenziali della S.T.P. si rinvia a “[S.T.P. E Operazioni Di M&A E Di Aggregazioni Tra Studi](#)“).

Veniamo ora all'analisi del recesso del socio facente parte di una S.T.P. S.r.l., fatispecie la cui norma di riferimento è l'**art. 2473 cod.civ.**

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 2285 c.c. (norma di riferimento del recesso dallo Studio Associato), anche detta norma consente che nell'**atto costitutivo** della società possa essere previsto “*quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità*”.

Tuttavia a differenza di quanto stabilito dall'art. 2285 c.c., che prevede la possibilità di recesso “*quando ricorra una giusta causa*” (formulazione ampia, che lascia margini di interpretazione in molti casi concreti), in materia di recesso da una S.r.l., vi è, viceversa, un **elenco tassativo di delibere**, che legittimano il socio dissidente a recedere.

Infatti, ai sensi dell'**art. 2473 c.c.**, “*In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano*

una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”

Peraltro si rinvengono **altre norme** che, seppur in maniera indiretta, stabiliscono altre cause legali di recesso. Tra queste ricordiamo:

- il diritto di recedere (eventualmente dopo un termine comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società/dalla sottoscrizione della partecipazione) “qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte” ai sensi dell'**art. 2469 c.c.**;
- il diritto di recedere in capo al socio dissidente nei confronti della delibera di **aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi** (art. 2481 bis c.c.);
- il diritto di recesso in capo al socio di **società soggetta ad attività di direzione e coordinamento** (art. 2497 quater c.c.);
- il diritto di recedere in capo al socio dissidente nei confronti della delibera avente ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di **clausole compromissorie** (art. 34 D. Lgs. 5/2003).

Va comunque sottolineato che se la società **revoca la delibera** che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo **scioglimento della società**, il recesso diventa privo di efficacia.

Mentre nulla viene detto, in tema di recesso da una società di persone/Studio Associato, in caso di venir meno della giusta causa che ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso.

Infine, sempre per espressa previsione dell'**art. 2473 c.c.**, il diritto di recesso è poi sempre previsto in capo ai soci di **società contratta a tempo indeterminato**.

[Continua a leggere qui](#)